

## **COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 16**

Riunione del 16 dicembre 2009

Sono presenti:

- Avv. Costanza ACCIAI PRESIDENTE
- Avv. Thomas MARTONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Elvio ALBANESE COMPONENTE

### **11.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI**

- ROMA PALLAVOLO SSD - n.p. Presidente p.t.
- MATTIOLI MARIO - n.q. presidente p.t. Roma Pallavolo

#### *Svolgimento del procedimento*

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura federale richiedeva a questa C.G.N. di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 73, comma 6, R.G. nei confronti di:

- Roma Pallavolo SSD n.p. Presidente p.t.
- Mattioli Mario n.q. Presidente p.t. Roma Pallavolo

in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati:

Violazione dell'art. 17 Statuto F.I.P.A.V. , art. 2 R.G. nonché dell'art. 55, numero 2, R.G.

Il sodalizio Pallavolo Roma SSD si era reso inadempiente agli obblighi di carattere economico scaturenti dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 22/06/2009 sia dallo stesso sodalizio, sia dalla Sport Team Management, che agiva nell'interesse delle atlete Corvese, De Oliviera, Pedra, Mendes, Saccomani, Scarplino e Cozzi.

Nella medesima data la Pallavolo Roma SSD ha sottoscritto un ulteriore accordo transattivo in sede conciliativa con la Gold Sport s.r.l. che, per i medesimi motivi, agiva nei confronti dell'atleta Marletta.

./.

La Roma Pallavolo si sottraeva ai pagamenti, adducendo come motivazione l'interruzione della corresponsione, da parte di importanti sponsorizzazioni, di emolumenti che avrebbero consentito al sodalizio di pagare le atlete.

Ciò posto il sodalizio perveniva a nuovi accordi transattivi, modificativi dei patti sottoscritti, per la bonaria soluzione della controversia instauratasi con le atlete.

#### ***La Commissione Giudicante Nazionale***

Deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per la riunione del 9/12/2009 alla quale risultavano presenti:

- L'incolpato personalmente nella sua duplice qualità
- L'Avv. Giorgio Guarnaschelli per la Procura.

Venivano ascoltate le relazioni della Procura e dell'incolpato.

Quest'ultimo in particolare faceva presente di avere avviato trattative di bonario componimento con i Procuratori delle atlete firmatari dei verbali di conciliazione, e che le stesse trattative erano di imminente positiva conclusione.

Con l'assenso del Procuratore Federale la C.G.N. disponeva il rinvio della riunione alla data del 16/12/2009, all'esclusivo fine di consentire all'incolpato la produzione dei nuovi accordi transattivi conclusi con le parti.

Alla riunione del 16/12/2009 erano presenti

- L'incolpato personalmente nella sua duplice qualità
- L'Avv. Giorgio Guarnaschelli per la Procura.

L'incolpato produceva i nuovi accordi sottoscritti e chiedeva venisse ascoltato quale testimone dr. Filippo Nicastro della Sport Team Management; stante la non opposizione della Procura quest'ultimo veniva ascoltato dalla C.G.N. e confermava il raggiungimento dell'accordo ritenuto soddisfacente ed accettato con sottoscrizione da tutte le atlete rappresentate fatta eccezione per una soltanto di esse, che solo per contingenti e concomitanti impegni sportivi non aveva sottoscritto l'accettazione della proposta pur confermando telefonicamente in tal senso la propria volontà.

./.

Si riservava quindi di trasmettere copia dell'accordo sottoscritto anche dall'atleta nei giorni immediatamente successivi.

La Procura Federale, preso atto dei nuovi sviluppi della vicenda concludeva chiedendo sei mesi di sospensione per l'incolpato e la sanzione di € 1000,00 per la società

La C.G.N.

- Ritenuto che la violazione dei regolamenti di Lega e principalmente il mancato rispetto degli accordi assunti dinnanzi all'organo conciliativo Lega Pallavolo Serie A Femminile comporti comunque una violazione del generale principio di lealtà e probità, imposto ai tesserati dagli artt. 17 Statuto F.I.P.A.V. e 2 R.A.T.
- Ritenuto peraltro che l'impegno profuso dal sodalizio e per esso dal suo Presidente ne attenuino fortemente la gravità;


Ritiene di dover condividere le conclusioni della Procura, tenuto conto della circostanza che il mancato rispetto degli accordi ulteriormente raggiunti potrebbe comportare un aggravio di responsabilità, anche in sede di campionato, ben più grave di quanto originariamente comminato nel presente procedimento.

P.Q.M.

Dispone applicarsi nei confronti della ROMA PALLAVOLO SSD La sanzione della multa di € 1.000,00. ed al suo Presidente, incolpato ai sensi dell'art. 55 R.G. la sospensione di mesi due da ogni attività federale.

IL PRESIDENTE

Avv. Costanza Accia



Affisso, il 23 dicembre 2009